



Marcolina dr. Nicolas
NOTAIO

Repertorio n. 1566

Raccolta n. 1170

Adozione del Regolamento e destinazione del patrimonio ai
sensi dell'art. 4 co. 3 D.Lgs. n. 117/2017 del ramo ETS della

"Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di
dicembre

Il 27 DICEMBRE 2023

In Padova, Via San Fermo n. 3.

Avanti a me **Dr. Nicolas Marcolina** Notaio in Padova, iscritto
al Collegio Notarile di Padova, è comparso il signor:

- M.R. MORETTI Mons. LUCA nato a Padova il 15 febbraio 1972,
residente a Cittadella, via Marconi n. 5, cod. fisc. MRT LCU
72B15 G224K, legale rappresentante dell'ente ecclesiastico
denominato

"PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO"

con sede in Cittadella, Via Guglielmo Marconi, n. 5, cod.
fisc. 90001560284, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi
richiede di ricevere il seguente atto ed a tal fine

premette che

a) il predetto ente ecclesiastico "PARROCCHIA DEI SANTI
PROSDOCIMO E DONATO", con sede in Cittadella, Via Guglielmo
Marconi, n. 5, eretto canonicamente e riconosciuto agli
effetti civili con decreto del Ministero dell'Interno, in data

	8 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222	
	del 24.9.1986, riveste la natura canonica di "Parrocchia"	
	(d'ora in poi, "Ente"), iscritto al n. 182 del Registro delle	
	Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Padova (d'ora in	
	poi, "Registro delle Persone Giuridiche");	
	b) l'Ente è amministrato, ai sensi del Codice di diritto	
	canonico e in conformità alle risultanze del Registro delle	
	Persone Giuridiche, dal Parroco, che esercita i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle	
	disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti	
	dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale	
	Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20	
	del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n.	
	75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza	
	Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dalle	
	disposizioni impartite dall'Ordinario Diocesano;	
	c) la rappresentanza legale dell'Ente spetta al Parroco in	
	forza di quanto disposto dal Codice di diritto canonico;	
	d) ai sensi dell'art. 15, l. 20 maggio 1985, n. 222, l'Ente	
	può svolgere attività diverse da quelle di religione o di	
	culto e, in particolare, svolge attività diverse che rientrano	
	nella nozione di attività di interesse generale per il	
	perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5,	
	d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi, "CTS");	

	e) il CTS prevede che gli enti religiosi civilmente	
	riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di	
	cui all'art. 5: (1) adottino un Regolamento che, ove non	
	diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della	
	struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme	
	del CTS e venga depositato nel Registro unico nazionale del	
	Terzo settore (d'ora in poi, "RUNTS"); (2) costituiscano un	
	patrimonio destinato e (3) tengano separatamente le scritture	
	contabili di cui all'art. 13 CTS;	
	f) l'Ente è stato autorizzato all'adozione del Regolamento e	
	alla costituzione del patrimonio destinato in virtù dell'atto	
	di autorizzazione canonica costituito dal Decreto	
	dell'Ordinario Diocesano n. DA/293/2023 in data 10 ottobre	
	2023, che, previa lettura datane, si allega sotto la lettera	
	"A" e, pertanto, è autorizzato all'iscrizione al RUNTS.	
	Tutto ciò premesso e considerato	
	Art. 1 - l'Ente adotta il Regolamento per lo svolgimento di	
	attività di interesse generale ai sensi del CTS, che si allega	
	sotto la lettera "B", previa lettura datane.	
	Art. 2 - L'Ente destina le somme come individuate nel	
	documento allegato sotto la lettera "A" al Regolamento già	
	allegato sub "B" al presente atto all'esclusivo svolgimento	
	delle attività di cui all'art. 5 CTS; il valore complessivo	
	del patrimonio destinato ammonta ad Euro 17.650,00	
	(diciassettemila seicentocinquanta virgola zero zero).	

	Art. 3 - A comporre il Consiglio Direttivo per il prossimo	
	triennio e precisamente fino all'approvazione del bilancio del	
	terzo esercizio successivo al presente atto, vengono nominati:	
	* ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento quale Parroco	
	pro tempore della Parrocchia:	
	1 - MORETTI LUCA - come sopra generalizzato;	
	* giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano del 22 dicembre 2023	
	Prot. n. 2488/2023 che si allega sub "C", su proposta del	
	Parroco, ai sensi del predetto art. 6 comma 2 del Regolamento:	
	2 - DIDONE' GIANPIETRO nato a Bassano del Grappa (VI) il 14	
	aprile 1956, residente a Cittadella (PD), Via Riva del Grappa	
	n. 5, cod. fisc. DDN GPT 56D14 A7030;	
	3 - GIOPP PAOLO nato a Pedavena (BL) il 14 maggio 1959,	
	residente a Cittadella (PD), Stradella N. D'Alvise n. 14, cod.	
	fisc. GPP PLA 59E14 G404N;	
	4 - TOFFANELLO GIANNI nato a Bassano del Grappa (VI) il 4	
	gennaio 1962, residente a Cittadella, Via Sansughe n. 30-2,	
	cod. fisc. TFF GNN 62A04 A703S;	
	5 - ZEN PIERFRANCESCO nato a Padova il 27 febbraio 1964,	
	residente a San Martino di Lupari (PD), Via Venezia n. 9 int.	
	2, cod. fisc. ZNE PFR 64B27 G224U.	
	Art. 4) L'Ente delega il legale rappresentante a chiedere	
	l'iscrizione al RUNTS mediante il deposito del Regolamento e	
	dell'atto di autorizzazione canonica e a svolgere ogni altra	
	pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri	

[illegible]



Padova, li 10 ottobre 2023

DECRETO N. DA/293/2023

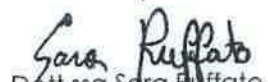
VISTA l'istanza del M. R. Mons. Luca MORETTI, Parroco pro-tempore e legale rappresentante della Parrocchia dei "Santi Prosdocimo e Donato" con sede in Comune di Cittadella (PD), Via G. Marconi n. 5, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad adottare il Regolamento del ramo ETS della parrocchia medesima, come da schema allegato al presente Decreto;

ACCERTATO che la Parrocchia suddetta ottenne riconoscimento di personalità giuridica civile per decreto del Ministro dell'Interno in data 08.09.1986 (in G.U. n. 222 del 24.09.1986) e risulta iscritta nel Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Padova al N. 182;

Ai sensi delle vigenti disposizioni canoniche, il sottoscritto Ordinario Diocesano di Padova

AUTORIZZA

la Parrocchia dei "Santi Prosdocimo e Donato" come sopra legalmente rappresentata e domiciliata, ad adottare il Regolamento del ramo ETS della parrocchia medesima, come da schema allegato al presente Decreto.


Dott.ssa Sara Ruffato
Cancelliere Vescovile



Don Lorenzo Celli
Vicario Episcopale
per i beni temporali della Chiesa



Io sottoscritto **Dr. Nicolas Marcolina** Notaio in Padova, iscritto al Collegio
Notarile di Padova, certifico che la presente copia fotostatica è copia conforme
all'originale documento, cui è stato restituito.

Padova, Via San Fermo n. 3, lì 27 (ventisette) dicembre 2023 (duemilaventitre).



REGOLAMENTO RAMO TERZO SETTORE

(Art.4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017)

della
PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO
Via Guglielmo Marconi, n. 5, 35013 Cittadella
C.F. 90001560284

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'Interno l'8 settembre 1986, pubblicato nella G. U. n. 222 del 24 settembre 1986 ed iscritto al n. 182 Reg. Pers. Giur. tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Padova.

Art. 1. Istituzione, denominazione, sede e durata

Nel rispetto della struttura e della finalità della "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella (di seguito "Parrocchia"), è istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile, del Codice di diritto canonico e della normativa in materia, il Ramo del Terzo settore della medesima Parrocchia (di seguito "Ramo").

Il Ramo utilizza la medesima denominazione legale dell'Ente Ecclesiastico e pertanto: "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella.

Il Ramo ha la medesima sede legale della Parrocchia, in Cittadella, via Guglielmo Marconi, n. 5.

Il Consiglio direttivo può istituire uffici e sedi operative per le attività del Ramo o variare quelle esistenti, senza che ciò costituisca modifica del presente Regolamento.

Art. 2. Scopo e attività

Il Ramo non ha scopo di lucro e, intendendo esclusivamente perseguire l'interesse civico e il progresso sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate nonché delle suddette attività di interesse generale (lett. u).

In particolare, il Ramo:

- svolge tutte le attività dirette alla tutela e alla valorizzazione del Duomo di Cittadella nonché delle opere artistiche, degli arredi e delle suppellettili in esso contenute, inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e quelli finalizzati alla custodia e al miglioramento della fruibilità dell'edificio;
- gestisce il Museo parrocchiale di Cittadella, custodendone e valorizzandone il patrimonio artistico;

- promuove, organizza e gestisce iniziative di studio, promozione, ricerca, documentazione e formazione aventi ad oggetto la storia, la società civile e religiosa, il patrimonio artistico e le tradizioni culturali del territorio di Cittadella.

Nell'ambito del Ramo possono inoltre essere svolte attività diverse, secondarie e strumentali a quelle sopra indicate, compatibili con la natura e le attività della Parrocchia e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla Legge.

Art. 3. Patrimonio destinato

È costituito un patrimonio destinato alle attività del Ramo di Euro 17.650,00 (diciassettemila seicentocinquanta virgola zero zero), costituito dai beni individuati nell'allegato "A".

Il patrimonio di cui al comma precedente può essere incrementato con:

- beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati con delibera del Consiglio direttivo;
- eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali e contributi pervenuti alla Parrocchia di Cittadella e a ciò destinati;
- avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4. Mezzi di finanziamento

Il Ramo ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività da:

- a) rendite patrimoniali;
- b) proventi, lasciti e donazioni;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) raccolte fondi;
- e) ogni altra entrata compatibile con la natura della Parrocchia e con le disposizioni sul Terzo settore.

Art. 5. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2.

Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta o indiretta, agli amministratori e agli organi del Ramo o della Parrocchia, ai dipendenti e a soggetti o enti terzi; per distribuzione indiretta si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6. Amministrazione

L'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività del Ramo e del patrimonio ad esso destinato competono ad un Consiglio direttivo, fatte salve eventuali deleghe nonché le limitazioni e i controlli canonici di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Il Consiglio direttivo è composto dal Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Cittadella (di seguito "Parroco"), che lo presiede, e da 4 membri nominati dall'Ordinario diocesano su proposta del Parroco stesso.

I membri durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla data della loro nomina, possono essere riconfermati sino ad un massimo di tre mandati e possono essere revocati dall'Ordinario diocesano in ogni tempo senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, uno o più consiglieri vengano a mancare nel corso del mandato, l'Ordinario diocesano, su proposta del Parroco, provvede tempestivamente alla loro

2
Luce Moretti

N. Aliperti



sostituzione; i consiglieri così sostituiti restano in carica fino alla prima scadenza del Consiglio direttivo successiva alla data della loro nomina.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Parroco con ogni mezzo che consenta di provarne la ricezione e con un preavviso di almeno 5 giorni, riducibile a 24 ore in caso di necessità e urgenza.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza del Parroco e di almeno due consiglieri ovvero con la presenza di tutti i componenti, in caso di assenza di convocazione o irregolarità della stessa.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Parroco.

Il Consiglio direttivo necessita tuttavia del voto favorevole del Parroco per deliberare:

- gli atti che oltrepassano nei limiti e nei modi l'ordinaria amministrazione e che, a norma del can. 1281 § 2 Cc, sono individuati con apposito decreto del Vescovo di Padova;
- le alienazioni di beni che rientrano nel patrimonio destinato al Ramo e gli atti ad esse equiparati che superino per valore la somma minima stabilita dalla Conferenza episcopale italiana a norma del can. 1292 § 2 Cc;
- ogni atto che, in qualsiasi modo, possa coinvolgere l'attività di culto o interferire con la medesima;
- l'attribuzione e la revoca di deleghe;
- predisporre ed approvare il Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- la nomina e la revoca del Direttore del Ramo;
- le modifiche del presente regolamento;
- la cessazione delle attività del Ramo e la liquidazione del medesimo.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Parroco e delle medesime è redatto apposito verbale da un altro consigliere incaricato dal Parroco stesso di fungere da segretario.

Per decisione del Parroco, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi in videoconferenza o con altri mezzi elettronici o digitali che consentano di identificare chi partecipa e vota e che permettano la discussione contestuale.

Qualora lo ritenga opportuno per il proficuo andamento della gestione, il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più tra i suoi membri o al Direttore del Ramo talune delle proprie attribuzioni, definendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.

La carica di componente del Consiglio direttivo si intende assunta a titolo gratuito; in ogni caso ai Consiglieri è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività del Ramo.

Art. 7. Legale rappresentanza e limitazioni

Il Parroco rappresenta la Parrocchia anche in tutte le attività che rientrano nel Ramo e in qualunque negozio o atto che le riguardi o che concerna beni rientranti nel patrimonio ad esso destinato.

La validità degli atti posti in essere e dei negozi conclusi dal Parroco nell'ambito delle attività del Ramo o aventi ad oggetto i beni che rientrano nel patrimonio ad esso destinato, è soggetta alle limitazioni e subordinata ai controlli previsti dal Codice di diritto canonico per le persone giuridiche canoniche pubbliche ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. n. 121/1985 e art. 1, L. n. 222/1985.

Eventuali procure generali o speciali non esimono il nominato procuratore dalle limitazioni e dai controlli di cui al comma precedente.

Art. 8. Direttore

Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore del Ramo al quale spetta il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, oltre ai compiti, che di volta in volta, vengono a lui attribuiti dal Consiglio stesso.

Il Direttore rimane in carica fino alla revoca dell'incarico da parte del Consiglio direttivo, per la quale non si richiede una giusta causa.

Il Direttore può essere nominato tra il personale dipendente della Parrocchia, anche senza mansioni nelle attività del Ramo; non possono essere nominati Direttore i componenti del Consiglio direttivo.

Al Direttore può essere riconosciuto uno specifico compenso proporzionato alle responsabilità assunte e alle funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Su invito del Parroco, il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 9. Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è un organo facoltativo del Ramo e viene costituito dall'Ordinario diocesano su richiesta del Parroco. Il Comitato ha lo scopo di valutare i progetti e le attività del Ramo, di proporre obiettivi e modalità per il loro raggiungimento, di favorire possibili collaborazioni. Quanto deliberato dal Comitato ha natura di parere non vincolante per il Consiglio Direttivo.

In caso di sua costituzione, esso è composto da un numero di membri non superiore a dodici, oltre al Parroco che ne è membro di diritto, nominati dall'Ordinario diocesano.

I membri del Comitato di sorveglianza durano in carica quattro anni; possono essere riconfermati e revocati dall'Ordinario diocesano in ogni tempo senza obbligo di motivazione.

Il Comitato di sorveglianza è convocato dal Parroco di Cittadella con ogni mezzo che consenta di provarne la ricezione e con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibile a 24 ore in caso di necessità e urgenza.

Il Comitato di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza del Parroco e di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Comitato di sorveglianza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Parroco.

Le adunanze del Comitato di sorveglianza sono presiedute dal Parroco e delle medesime è redatto apposito verbale da un altro consigliere incaricato dal Parroco stesso di fungere da segretario.

In caso di assenza del Parroco, le sue funzioni in seno al Comitato sono svolte dal componente più anziano o da persona dallo stesso Parroco individuata.

Per decisione del Parroco, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Comitato di sorveglianza possono svolgersi in videoconferenza o con altri mezzi elettronici o digitali che consentano di identificare chi partecipa e vota e che permettano la discussione contestuale.

La carica di componente del Comitato di sorveglianza è a titolo gratuito.

Art. 10. Organo di controllo

Luce Moretti

N. Celphoraci



Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, viene demandata all'Ordinario diocesano, sentito il Parroco, la nomina di un Organo di controllo sulle attività del Ramo, monocratico e scelto tra coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento, in particolare per ciò che concerne le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio direttivo o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2000;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sulla conformità delle decisioni del Consiglio direttivo rispetto a quanto stabilito nel Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Parroco, al Consiglio direttivo e al Direttore, notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari del Ramo.

Art. 11. Lavoratori e volontari

Nello svolgimento delle attività del Ramo, la Parrocchia può avvalersi di lavoratori, autonomi e dipendenti. A tali lavoratori è assicurato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, e, in ogni caso, la differenza retributiva tra i dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Nello svolgimento delle attività del Ramo, la Parrocchia si avvale, inoltre, del contributo di volontari che, per loro libera scelta e in modo non occasionale, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

I volontari impegnati nell'attività del Ramo sono iscritti in apposito registro con delibera del Consiglio direttivo, sono coperti da un'idonea polizza assicurativa e la loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Ramo stesso.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 12. Libri obbligatori e scritture contabili

Con riferimento alle attività del Ramo, la Parrocchia tiene apposite e separate scritture contabili, nel rispetto di quanto prevedono gli articoli 4, comma 3 e 13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché le disposizioni civili e fiscali relative alle specifiche attività svolte.

Il Ramo deve, inoltre, tenere i libri delle adunanze del Consiglio direttivo, delle verifiche dell'Organo di controllo, ove presente, ed il registro dei volontari.

Art. 13. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Ramo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14. Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo

Il Consiglio direttivo elabora, entro il 15 novembre di ciascun anno, un progetto di Piano degli obiettivi e delle attività del Ramo, che illustri, con adeguata analiticità, gli obiettivi che si intendono perseguire e le attività programmate nell'esercizio successivo; tali obiettivi e attività devono essere accompagnati dall'indicazione prudenziale dei costi previsti e dei mezzi economici con cui si intende farvi fronte.

Il progetto di Piano è sottoposto al Comitato di Sorveglianza, se costituito, il quale valuta il progetto ed entro il successivo 15 dicembre può inviare osservazioni e dare indicazioni di carattere generale al Consiglio Direttivo.

Il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è poi reso pubblico con le modalità stabilite dal Parroco.

Il Consiglio direttivo assume le deliberazioni relative all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione del Ramo tenendo conto di quanto previsto dal Piano e può discostarsene solo quando sussistano giustificati ed oggettivi motivi.

Del conseguimento degli obiettivi e dello svolgimento effettivo delle attività previste nel Piano si dia conto nell'eventuale bilancio sociale del Ramo.

Art. 15. Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Il Ramo è tenuto alla redazione del bilancio annuale di esercizio. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario con delibera del Consiglio direttivo; il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano e ciò risulti da precedente delibera del Consiglio direttivo.

Qualora la legge o apposita delibera del Consiglio direttivo lo prevedano, il Consiglio direttivo approva, negli stessi termini di cui al comma precedente, anche il bilancio sociale del Ramo.

Entrambi i documenti devono essere redatti e resi pubblici in conformità alle disposizioni di legge previste per gli enti del Terzo settore, al presente Regolamento e alle indicazioni dell'Ordinario diocesano relative alla rendicontazione amministrativa.

Art. 16. Modificazione del Regolamento, cessazione delle attività e devoluzione dell'incremento patrimoniale

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo, previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

La cessazione delle attività del Ramo e la liquidazione del medesimo sono deliberate dal Consiglio direttivo, previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente e in ogni altra ipotesi di cancellazione della Parrocchia dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene meno la destinazione del patrimonio cui all'art. 3 del presente Regolamento e i conseguenti effetti di limitazione patrimoniale previsti dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Luc Moretti

N. Calabrese



L'eventuale incremento del medesimo patrimonio realizzatosi negli esercizi in cui la Parrocchia è stata iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ad un ente del Terzo settore indicato dall'Ordinario diocesano.

Art. 17. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle norme della L. n. 121/1985 e della L. n. 222/1985, dal D.Lgs. n. 117/2017, dal Codice civile e dal Codice di diritto canonico.

Luca Moretti

N. Aleprera



Allegato "A" al "REGOLAMENTO RAMO TERZO SETTORE" della PARROCCHIA DEI SANTI
PROSDOCIMO E DONATO di Cittadella

PATRIMONIO DESTINATO

- * assegno circolare non trasferibile emesso da ICCREA BANCA – BCC DI ROMA in data 27.12.2023 all'ordine di PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO n. 4063255994 dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- * assegno circolare non trasferibile emesso da ICCREA BANCA – BCC DI ROMA in data 27.12.2023 all'ordine di PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO n. 4063256004 dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- * assegno circolare non trasferibile emesso da ICCREA BANCA – BCC DI ROMA in data 27.12.2023 all'ordine di PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO n. 4063256034 dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- * Euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta virgola zero zero) esistente sul conto corrente intestato alla PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO di Cittadella, presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Cittadella, Via Marconi, contraddistinto dall'IBAN: IT2210306909606100000187537, conto da destinarsi specificatamente al Ramo ETS della suddetta Parrocchia.

Luca Morini

N. Callegari



ORDINARIATO VESCOVILE DI PADOVA

Prot. N. 2488/2023

Vista la prossima istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, del Ramo del Terzo settore della Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato di Cittadella, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritta al n. 182 Reg. Pers. Giur. Tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova,

visto il decreto di autorizzazione dell'Ordinario diocesano di Padova, Prot. n. DA/293/2023 del 10.10.2023, con il quale la suddetta parrocchia è stata autorizzata ad istituire il regolamento del Ramo ETS, il cui schema è stato allegato al medesimo decreto,

considerato che, a norma dell'art. 6 del richiamato Regolamento, l'amministrazione delle attività del Ramo e del patrimonio ad esso destinato competono ad un Consiglio direttivo, composto dal Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Cittadella, che lo presiede, e da 4 membri nominati dall'Ordinario diocesano, su proposta del Parroco,

vista la proposta del Parroco, con il presente atto, nomino consiglieri i signori Didonè Gianpietro, Giopp Paolo, Toffanello Gianni e Zen Pierfrancesco.

Pertanto il Consiglio direttivo del Ramo del Terzo settore "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Domato" risulta così composto:

Presidente	MORETTI	mons. LUCA
Consiglieri:	DIDONÈ	GIANPIETRO
	GIOPP	PAOLO
	TOFFANELLO	GIANNI
	ZEN	PIERFRANCESCO

Padova, 22 dicembre 2023



L'Ordinario Diocesano
Mons. Giuliano Zatti

Dott.ssa Sara Ruffato
Cancelliere Vescovile

REGOLAMENTO RAMO TERZO SETTORE

(Art.4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017)

della
PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO
Via Guglielmo Marconi, n. 5, 35013 Cittadella
C.F. 90001560284

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'Interno l'8 settembre 1986, pubblicato nella G. U. n. 222 del 24 settembre 1986 ed iscritto al n. 182 Reg. Pers. Giur. tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Padova.

Art. 1. Istituzione, denominazione, sede e durata

Nel rispetto della struttura e della finalità della "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella (di seguito "Parrocchia"), è istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile, del Codice di diritto canonico e della normativa in materia, il Ramo del Terzo settore della medesima Parrocchia (di seguito "Ramo").

Il Ramo utilizza la medesima denominazione legale dell'Ente Ecclesiastico e pertanto: "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella.

Il Ramo ha la medesima sede legale della Parrocchia, in Cittadella, via Guglielmo Marconi, n. 5.

Il Consiglio direttivo può istituire uffici e sedi operative per le attività del Ramo o variare quelle esistenti, senza che ciò costituisca modifica del presente Regolamento.

Art. 2. Scopo e attività

Il Ramo non ha scopo di lucro e, intendendo esclusivamente perseguire l'interesse civico e il progresso sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate nonché delle suddette attività di interesse generale (lett. u).

In particolare, il Ramo:

- svolge tutte le attività dirette alla tutela e alla valorizzazione del Duomo di Cittadella nonché delle opere artistiche, degli arredi e delle suppellettili in esso contenute, inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e quelli finalizzati alla custodia e al miglioramento della fruibilità dell'edificio;
- gestisce il Museo parrocchiale di Cittadella, custodendone e valorizzandone il patrimonio artistico;

- promuove, organizza e gestisce iniziative di studio, promozione, ricerca, documentazione e formazione aventi ad oggetto la storia, la società civile e religiosa, il patrimonio artistico e le tradizioni culturali del territorio di Cittadella.

Nell'ambito del Ramo possono inoltre essere svolte attività diverse, secondarie e strumentali a quelle sopra indicate, compatibili con la natura e le attività della Parrocchia e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla Legge.

Art. 3. Patrimonio destinato

È costituito un patrimonio destinato alle attività del Ramo di Euro 17.650,00 (diciassettemila seicentocinquanta virgola zero zero), costituito dai beni individuati nell'allegato "A".

Il patrimonio di cui al comma precedente può essere incrementato con:

- beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati con delibera del Consiglio direttivo;
- eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali e contributi pervenuti alla Parrocchia di Cittadella e a ciò destinati;
- avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4. Mezzi di finanziamento

Il Ramo ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività da:

- a) rendite patrimoniali;
- b) proventi, lasciti e donazioni;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) raccolte fondi;
- e) ogni altra entrata compatibile con la natura della Parrocchia e con le disposizioni sul Terzo settore.

Art. 5. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2.

Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta o indiretta, agli amministratori e agli organi del Ramo o della Parrocchia, ai dipendenti e a soggetti o enti terzi; per distribuzione indiretta si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6. Amministrazione

L'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività del Ramo e del patrimonio ad esso destinato competono ad un Consiglio direttivo, fatte salve eventuali deleghe nonché le limitazioni e i controlli canonici di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Il Consiglio direttivo è composto dal Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Cittadella (di seguito "Parroco"), che lo presiede, e da 4 membri nominati dall'Ordinario diocesano su proposta del Parroco stesso.

I membri durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla data della loro nomina, possono essere riconfermati sino ad un massimo di tre mandati e possono essere revocati dall'Ordinario diocesano in ogni tempo senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, uno o più consiglieri vengano a mancare nel corso del mandato, l'Ordinario diocesano, su proposta del Parroco, provvede tempestivamente alla loro

sostituzione; i consiglieri così sostituiti restano in carica fino alla prima scadenza del Consiglio direttivo successiva alla data della loro nomina.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Parroco con ogni mezzo che consenta di provarne la ricezione e con un preavviso di almeno 5 giorni, riducibile a 24 ore in caso di necessità e urgenza.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza del Parroco e di almeno due consiglieri ovvero con la presenza di tutti i componenti, in caso di assenza di convocazione o irregolarità della stessa.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Parroco.

Il Consiglio direttivo necessita tuttavia del voto favorevole del Parroco per deliberare:

- gli atti che oltrepassano nei limiti e nei modi l'ordinaria amministrazione e che, a norma del can. 1281 § 2 Cic, sono individuati con apposito decreto del Vescovo di Padova;
- le alienazioni di beni che rientrano nel patrimonio destinato al Ramo e gli atti ad esse equiparati che superino per valore la somma minima stabilita dalla Conferenza episcopale italiana a norma del can. 1292 § 2 Cic;
- ogni atto che, in qualsiasi modo, possa coinvolgere l'attività di culto o interferire con la medesima;
- l'attribuzione e la revoca di deleghe;
- predisporre ed approvare il Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- la nomina e la revoca del Direttore del Ramo;
- le modifiche del presente regolamento;
- la cessazione delle attività del Ramo e la liquidazione del medesimo.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Parroco e delle medesime è redatto apposito verbale da un altro consigliere incaricato dal Parroco stesso di fungere da segretario.

Per decisione del Parroco, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi in videoconferenza o con altri mezzi elettronici o digitali che consentano di identificare chi partecipa e vota e che permettano la discussione contestuale.

Qualora lo ritenga opportuno per il proficuo andamento della gestione, il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più tra i suoi membri o al Direttore del Ramo talune delle proprie attribuzioni, definendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.

La carica di componente del Consiglio direttivo si intende assunta a titolo gratuito; in ogni caso ai Consiglieri è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività del Ramo.

Art. 7. Legale rappresentanza e limitazioni

Il Parroco rappresenta la Parrocchia anche in tutte le attività che rientrano nel Ramo e in qualunque negozio o atto che le riguardi o che concerna beni rientranti nel patrimonio ad esso destinato.

La validità degli atti posti in essere e dei negozi conclusi dal Parroco nell'ambito delle attività del Ramo o aventi ad oggetto i beni che rientrano nel patrimonio ad esso destinato, è soggetta alle limitazioni e subordinata ai controlli previsti dal Codice di diritto canonico per le persone giuridiche canoniche pubbliche ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. n. 121/1985 e art. 1, L. n. 222/1985.

Eventuali procure generali o speciali non esimono il nominato procuratore dalle limitazioni e dai controlli di cui al comma precedente.

Art. 8. Direttore

Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore del Ramo al quale spetta il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, oltre ai compiti, che di volta in volta, vengono a lui attribuiti dal Consiglio stesso.

Il Direttore rimane in carica fino alla revoca dell'incarico da parte del Consiglio direttivo, per la quale non si richiede una giusta causa.

Il Direttore può essere nominato tra il personale dipendente della Parrocchia, anche senza mansioni nelle attività del Ramo; non possono essere nominati Direttore i componenti del Consiglio direttivo.

Al Direttore può essere riconosciuto uno specifico compenso proporzionato alle responsabilità assunte e alle funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Su invito del Parroco, il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 9. Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è un organo facoltativo del Ramo e viene costituito dall'Ordinario diocesano su richiesta del Parroco. Il Comitato ha lo scopo di valutare i progetti e le attività del Ramo, di proporre obiettivi e modalità per il loro raggiungimento, di favorire possibili collaborazioni. Quanto deliberato dal Comitato ha natura di parere non vincolante per il Consiglio Direttivo.

In caso di sua costituzione, esso è composto da un numero di membri non superiore a dodici, oltre al Parroco che ne è membro di diritto, nominati dall'Ordinario diocesano.

I membri del Comitato di sorveglianza durano in carica quattro anni; possono essere riconfermati e revocati dall'Ordinario diocesano in ogni tempo senza obbligo di motivazione.

Il Comitato di sorveglianza è convocato dal Parroco di Cittadella con ogni mezzo che consenta di provarne la ricezione e con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibile a 24 ore in caso di necessità e urgenza.

Il Comitato di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza del Parroco e di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Comitato di sorveglianza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Parroco.

Le adunanze del Comitato di sorveglianza sono presiedute dal Parroco e delle medesime è redatto apposito verbale da un altro consigliere incaricato dal Parroco stesso di fungere da segretario.

In caso di assenza del Parroco, le sue funzioni in seno al Comitato sono svolte dal componente più anziano o da persona dallo stesso Parroco individuata.

Per decisione del Parroco, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Comitato di sorveglianza possono svolgersi in videoconferenza o con altri mezzi elettronici o digitali che consentano di identificare chi partecipa e vota e che permettano la discussione contestuale.

La carica di componente del Comitato di sorveglianza è a titolo gratuito.

Art. 10. Organo di controllo

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, viene demandata all'Ordinario diocesano, sentito il Parroco, la nomina di un Organo di controllo sulle attività del Ramo, monocratico e scelto tra coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento, in particolare per ciò che concerne le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio direttivo o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2000;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sulla conformità delle decisioni del Consiglio direttivo rispetto a quanto stabilito nel Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Parroco, al Consiglio direttivo e al Direttore, notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari del Ramo.

Art. 11. Lavoratori e volontari

Nello svolgimento delle attività del Ramo, la Parrocchia può avvalersi di lavoratori, autonomi e dipendenti. A tali lavoratori è assicurato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, e, in ogni caso, la differenza retributiva tra i dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Nello svolgimento delle attività del Ramo, la Parrocchia si avvale, inoltre, del contributo di volontari che, per loro libera scelta e in modo non occasionale, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

I volontari impegnati nell'attività del Ramo sono iscritti in apposito registro con delibera del Consiglio direttivo, sono coperti da un'idonea polizza assicurativa e la loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Ramo stesso.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 12. Libri obbligatori e scritture contabili

Con riferimento alle attività del Ramo, la Parrocchia tiene apposite e separate scritture contabili, nel rispetto di quanto prevedono gli articoli 4, comma 3 e 13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché le disposizioni civili e fiscali relative alle specifiche attività svolte.

Il Ramo deve, inoltre, tenere i libri delle adunanze del Consiglio direttivo, delle verifiche dell'Organo di controllo, ove presente, ed il registro dei volontari.

Art. 13. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Ramo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14. Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo

Il Consiglio direttivo elabora, entro il 15 novembre di ciascun anno, un progetto di Piano degli obiettivi e delle attività del Ramo, che illustri, con adeguata analiticità, gli obiettivi che si intendono perseguire e le attività programmate nell'esercizio successivo; tali obiettivi e attività devono essere accompagnati dall'indicazione prudenziale dei costi previsti e dei mezzi economici con cui si intende farvi fronte.

Il progetto di Piano è sottoposto al Comitato di Sorveglianza, se costituito, il quale valuta il progetto ed entro il successivo 15 dicembre può inviare osservazioni e dare indicazioni di carattere generale al Consiglio Direttivo.

Il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è poi reso pubblico con le modalità stabilite dal Parroco.

Il Consiglio direttivo assume le deliberazioni relative all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione del Ramo tenendo conto di quanto previsto dal Piano e può discostarsene solo quando sussistano giustificati ed oggettivi motivi.

Del conseguimento degli obiettivi e dello svolgimento effettivo delle attività previste nel Piano si dia conto nell'eventuale bilancio sociale del Ramo.

Art. 15. Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Il Ramo è tenuto alla redazione del bilancio annuale di esercizio. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario con delibera del Consiglio direttivo; il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano e ciò risulti da precedente delibera del Consiglio direttivo.

Qualora la legge o apposita delibera del Consiglio direttivo lo prevedano, il Consiglio direttivo approva, negli stessi termini di cui al comma precedente, anche il bilancio sociale del Ramo.

Entrambi i documenti devono essere redatti e resi pubblici in conformità alle disposizioni di legge previste per gli enti del Terzo settore, al presente Regolamento e alle indicazioni dell'Ordinario diocesano relative alla rendicontazione amministrativa.

Art. 16. Modificazione del Regolamento, cessazione delle attività e devoluzione dell'incremento patrimoniale

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo, previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

La cessazione delle attività del Ramo e la liquidazione del medesimo sono deliberate dal Consiglio direttivo, previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente e in ogni altra ipotesi di cancellazione della Parrocchia dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene meno la destinazione del patrimonio cui all'art. 3 del presente Regolamento e i conseguenti effetti di limitazione patrimoniale previsti dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'eventuale incremento del medesimo patrimonio realizzatosi negli esercizi in cui la Parrocchia è stata iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ad un ente del Terzo settore indicato dall'Ordinario diocesano.

Art. 17. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle norme della L. n. 121/1985 e della L. n. 222/1985, dal D.Lgs. n. 117/2017, dal Codice civile e dal Codice di diritto canonico.